



**ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI
TURI**

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI PER L'ANNO 2019**

**(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009 e
ss.mm.ii.)**

1. SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

1.1 Premessa.

Il decreto legislativo del 27/10/2009 n. 150 e ss.mm. ha introdotto l'obbligatorietà dell'adozione di un sistema di valutazione e misurazione delle prestazioni del personale che fosse anche strumento di gestione dell'organizzazione e che, attraverso la partecipazione agli obiettivi, il monitoraggio intermedio degli stessi e l'applicazione del livello di conseguimento dei risultati, contribuisca ad un sistema di comportamenti organizzativi orientati al risultato.

Il comune di Turi nel 2014 si è quindi dotato di un sistema di valutazione che viene applicato a tutto il personale dipendente, ai titolari di posizione organizzativa, ai Capi Settore e al segretario comunale con una differenziazione sui valori e fattori da prendere a riferimento.

Il d.lgs. 25/5/2017, n. 74, ha apportato modifiche al suddetto d.lgs. 27/10/2009 n. 150, rendendo necessario aggiornare il sistema di valutazione della performance finora regolamentato con la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/12/2014.

Tale aggiornamento non risulta essere stato ancora effettuato.

1.2 Valutazione.

La valutazione della prestazione avviene su due piani: l'adeguatezza dei comportamenti organizzativi e il grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati.

La valutazione sul piano delle competenze organizzative viene valutata a sua volta su 5 fattori in ragione dei quali viene misurata in quale capacità ciascun dipendente manifesta comportamenti e atteggiamenti tipici di una direzione in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo. La valutazione sul piano degli obiettivi richiede una formulazione a priori degli stessi e la contestuale identificazione di risultati specifici espressi attraverso idonei indicatori di risultato che consentono di determinare a consuntivo la misura in cui ciascun obiettivo è stato raggiunto.

Ai Capi Settore e al Segretario vengono assegnati specifici obiettivi rispetto ai quali dovrebbe essere assegnato un indicatore del grado di rilevanza che lo stesso assume nell'ambito complessivo della valutazione. La pesatura di tali obiettivi dovrebbe prendere in esame la loro strategicità, il grado di innovazione, la complessità realizzativa ed ogni altro criterio che ne motivi la correlazione all'erogazione dell'indennità di risultato al Capo Settore e al Segretario.

L'Organismo indipendente di valutazione effettua verifiche sull'andamento della performance e la valutazione annuale della stessa al fine dell'erogazione della parte di salario accessorio correlato al raggiungimento degli obiettivi.

La performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti:

- a) Linee programmatiche di mandato;
- b) DUP - documento unico di programmazione (nel Sistema vigente si fa ancora riferimento alla Relazione previsionale e programmatica);

c) Piano Esecutivo di Gestione (contenente anche il Piano dettagliato degli Obiettivi / Piano della Performance).

Nel Piano Esecutivo di Gestione sono puntualmente individuati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di raggiungimento e gli indicatori di risultato e di performance.

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e degli indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità.

L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi) costituendo il ciclo della performance.

Il Sistema di Valutazione non prevede l'unificazione del Piano della performance con il piano degli obiettivi e le schede finanziarie del piano esecutivo di gestione, stabilendo peraltro che il piano della performance debba essere approvato entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, mentre la normativa vigente prevede un termine molto più breve (20 giorni).

Non è stato ancora implementato un sistema di ponderazione degli obiettivi in base alla loro rilevanza.

Il Sistema di valutazione appare in alcuni aspetti farraginoso e necessita di interventi di semplificazione.

Tutto ciò premesso, il sistema appare solo parzialmente adeguato.

1.3 Aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche *“adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”*.

La previsione ha la finalità di indurre le amministrazioni a valutare, ogni anno, l'adeguatezza del proprio sistema di misurazione e valutazione della *performance* tenendo in considerazione le evidenze emerse dall'esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate dall'Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento per procedere all'eventuale aggiornamento.

Il Sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24/12/2014, non risulta aver subito aggiornamenti e pertanto non risulta adeguato alla normativa sopravvenuta.

1.4 Valutazione della performance organizzativa da parte di cittadini e utenti.

In assenza di successivi aggiornamenti, il Sistema di valutazione non prevede la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2009, introdotto dal d.lgs. 74/2017.

2. TRASPARENZA

2.1 Premessa.

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

La normativa in materia di trasparenza consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, in modo da permettere il cosiddetto *“controllo diffuso”*, che ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

Nella determinazione dell'A.N.AC. del 28/10/2015, n. 12 si legge *“... La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ...”*.

Nella delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 si legge: “ ... *Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ...* ”

Nel P.T.P.C. è stata pertanto prevista un’apposita sezione, denominata “*Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*”, contenente le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza con la previsione di soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, e con la chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare.

I compiti individuati nel P.T.T.I. per i responsabili ai vari livelli in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, inoltre, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle *performance*; l’attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene quindi uno degli elementi di valutazione dei Capi Settore e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

Gli adempimenti del P.T.T.I. sono stati inseriti nel piano della *performance* ed almeno parzialmente considerati dal Sindaco ai fini dell’attribuzione al segretario generale e ai Capi Settore degli obiettivi annuali finalizzati all’erogazione dell’indennità di risultato.

2.2 Sito istituzionale.

Il sito istituzionale del Comune è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un’informazione trasparente e completa sull’attività dell’amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito istituzionale dell’ente viene riportata una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell’ente.

2.3 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.

I Capi Settore, ciascuno per il settore competenza, sono i “*referenti per la trasparenza*”, e sono responsabili in prima persona della corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell’avvenuto inserimento dei dati di competenza del proprio settore/area nella varie sezioni e sottosezioni di “Amministrazione trasparente”.

2.4 Nominativi dei responsabili dell’inserimento dei dati e tempi di pubblicazione.

I dati da pubblicare nella sezione del sito istituzionale denominata “*Amministrazione trasparente*” sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm., con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato nel P.T.T.I.

2.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza.

Il P.T.T.I. non prevede l'illustrazione, unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del quale costituisce una sezione), e al piano della performance, in un'apposita "giornata della trasparenza", alla quale invitare le associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca.

2.6 Controlli.

I Capi Settore, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che *"è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."*

L'Organismo indipendente di valutazione pro-tempore, in data **30.3.2019**, ha verificato a campione il rispetto degli obblighi in materia di pubblicazione sul sito istituzionale da parte dei Capi Settore, rilasciando apposite certificazioni pubblicate sul sito.

2.7 Open data e accessibilità.

I dati pubblici del Comune di Turi sono i dati, di proprietà del Comune stesso e conservati nelle sue banche dati, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Non tutti i documenti pubblicati sono in formato accessibile. Si riscontra ancora la presenza di diversi documenti scansionati e quindi non editabili.

Il sistema appare sostanzialmente adeguato.

3. CONTROLLI INTERNI

3.1 Tipologie di controlli.

Con deliberazione consiliare n.3 del 29-01-2013 è stato approvato il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi degli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies. del Testo Unico sugli enti locali, dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il sistema dei controlli interni articolato come segue:

3.1.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

I controlli preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile vengono svolti rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile finanziario.

Ai sensi dell'art. 8 del del vigente Regolamento sui controlli interni, le risultanze del controllo devono essere trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai Responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e all'Organismo di valutazione dei risultati dei responsabili, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

In sede di valutazione della performance 2019 questo OIV non ha ricevuto gli esiti di tale attività.

Il Segretario Generale dell'epoca -in servizio dal 2014 al 2019- interpellato dall'attuale Segretaria generale su richiesta del sottoscritto, con nota prot. 18292 del 16.10.2020 rappresentava sostanzialmente la mancata effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per via di alcune asserite carenze organizzative, informatiche e regolamentari in merito alle modalità operative di effettuazione di tale attività, proponendo l'introduzione di modifiche al regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione Consiliare n.3 del 29-01-2013 e non modificato negli anni a seguire.

3.1.2 Controllo di gestione

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli centri di responsabilità in cui si articola il bilancio. Il controllo di gestione dovrebbe costituire supporto per l'organismo indipendente di valutazione, nell'attività di misurazione e valutazione della performance.

Ai sensi dell'art. 10 del del vigente Regolamento sui controlli interni, le funzioni di controllo di gestione sono espletate dal Servizio Finanziario, che opera a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 24 del vigente Sistema di Valutazione della performance, rubricato "Misurazione e valutazione della performance", la misurazione della performance si realizza attraverso le strutture dedicate al controllo di gestione nelle modalità definite dall'ente.

Le strutture dedicate al controllo di gestione non risultano costituite.

3.1.3 Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme che disciplinano l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari avviene sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, che si avvale del personale addetto al servizio medesimo, e mediante la vigilanza dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del bilancio di previsione, con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno due volte l'anno, dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del TUEL.

3.1.4 Controllo strategico

L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato, oltre che dei documenti di programmazione pluriennale approvati unitamente al bilancio di previsione. Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico e operativo agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione, allo scopo di dare evidenza della vicinanza della meta ideale delineata nella "*vision*" definita dalla stessa amministrazione.

Il Comune di Turi, essendo di popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è soggetto all'obbligo di effettuare il controllo strategico e comunque non svolge questa attività.

3. 1.5 Controllo sulle società partecipate non quotate

Il controllo sulle società non quotate partecipate rileva i rapporti finanziari tra il Comune proprietario e le società partecipate, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, partecipate, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il Comune definisce preventivamente gli obiettivi strategici e gestionali a cui devono tendere le società partecipate. Il Comune effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il Comune di Turi, essendo di popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è soggetto all'obbligo di effettuare il controllo sulle società partecipate non quotate e comunque non svolge questa attività.

4. Controllo sulla qualità

Il controllo sulla qualità dei servizi verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni del Comune, sia in modo diretto che mediante soggetti esterni. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dal Comune nel suo insieme e si realizza mediante strumenti idonei, quali sondaggi, questionari, gestione di segnalazioni e reclami.

Il Comune di Turi, essendo di popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è soggetto all'obbligo di effettuare il controllo sulla qualità dei servizi erogati e comunque svolge questa attività rispetto alla colonia marina, al trasporto alunni e per la mensa nell'ambito dell'apposita Commissione.

La presente relazione costituisce Report del controllo interno di cui all'art. 14 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il funzionamento Dell'Organismo Indipendente Di Valutazione (O.I.V.) e per il sistema di valutazione della performance (Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 16/12/2010, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2010 – Modificato all'art. 10 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 18/03/2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale).

Nel complesso il sistema appare parzialmente adeguato e necessita di interventi di semplificazione, efficientamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta.

26 luglio 2021

L'Organismo indipendente di Valutazione

Maurizio R. Frugis

(documento firmato digitalmente)